

		
Comune di Argenta	Comune di Ostellato	Comune di Portomaggiore

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI RETTE
RELATIVE A STRUTTURE SOCIO SANITARIE
E
PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO
A FAVORE DI RESIDENTI DEI COMUNI DI ARGENTA
OSTELLATO E PORTOMAGGIORE**

Approvato dal Comune di Portomaggiore con Del. C.C. n. 9 del 24-03-2025, dichiarata immediatamente eseguibile.

Entrato in vigore il 24-03-2025, data di adozione della delibera di approvazione, in virtù di quanto previsto dalla delibera stessa dichiarata immediatamente eseguibile

INDICE

TITOLO I.....	3
NORME GENERALI E COMUNI.....	3
Art. 1 FINALITÀ E CARATTERISTICHE.....	3
TITOLO II.....	3
INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI IN STRUTTURE SOCIO SANITARIE	3
Art. 2 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE.....	3
Art. 3 - ACCESSO ALLA PRESTAZIONE	3
Art. 4 - DOMANDA DI INTEGRAZIONE RETTA.....	3
Art. 5 - TERMINE DI PRESENTAZIONE E DECORRENZA.....	4
Art. 6 - CALCOLO DELLA QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETTA OGGETTO DEL CONTRIBUTO.....	4
Art. 7 - CALCOLO DEL SOSTEGNO CONCEDIBILE	4
Art. 8 - CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE	5
Art. 9 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	5
Art. 10 - GRAVE DISAGIO SOCIO SANITARIO.....	5
TITOLO II.....	5
SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO – MODALITA' DI ACCESSO E TARIFFE	5
Art. 11 - OGGETTO ED AMBITO D'APPLICAZIONE.....	5
Art. 12 - ACCESSO AL SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO.....	6
Art. 13 - CARATTERISTICHE ED ACCESSO AL SERVIZIO	6
Art. 14 - TARIFFE SERVIZIO PASTI.....	6
Art. 15 - RAPPORTO SERVIZIO-UTENTE	7
Art. 16 - DIRITTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO PASTI	7
Art. 17 - CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	7
TITOLO III	8
CONTROLLI E NORME FINALI.....	8
ART. 18 – CONTROLLI	8
Art.19 - ENTRATA IN VIGORE.....	8

TITOLO I NORME GENERALI E COMUNI

Art. 1 FINALITÀ E CARATTERISTICHE

- a) Il presente regolamento definisce, tenuto conto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, le modalità di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socio sanitari relativamente all'erogazione di pasti a domicilio e di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per persone anziane e disabili residenti nei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente.
- b) Il presente regolamento è frutto di un percorso condiviso tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore con il supporto dell'ASP "Eppi-Manica-Salvatori" che eroga le prestazioni di cui sopra per conto degli enti soci.

TITOLO II INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI IN STRUTTURE SOCIO SANITARIE

Art. 2 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE

- a) I singoli Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, attraverso l'ASP "Eppi-Manica-Salvatori", con finanziamenti finalizzati, concorrono all'integrazione delle rette per l'inserimento in strutture sociosanitarie semiresidenziali e residenziali accreditate, di persone anziane e disabili residenti, in stato di bisogno.
- b) La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è la risultanza del calcolo esplicitato nei successivi artt. 6 e 7.
- c) Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al presente Titolo si utilizza l'ISEE sociosanitario residenze.

Art. 3 - ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

- a) Per presentare o rinnovare la domanda di integrazione retta è possibile accedere agli sportelli del servizio sociale territoriale dell'ASP, presso cui si attiva la rete dei servizi, affinché l'assistente sociale possa fare una prima valutazione della situazione e dare tutte le indicazioni necessarie per la compilazione della domanda.

Art. 4 - DOMANDA DI INTEGRAZIONE RETTA

- a) L'istanza di contributo economico può essere presentata dall'utente, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno o da una persona tra quelle indicate all'art. 433 del Codice Civile.
- b) La domanda di integrazione deve essere presentata su apposito modello disponibile presso gli sportelli del servizio sociale territoriale dell'ASP o sul sito istituzionale di ASP.
- c) Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, pena l'esclusione dal contributo:
 - di aver verificato l'incapacità parziale o totale dei famigliari in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 49 della LR 2/2003 a provvedere alla sua sussistenza;
 - l'impegno al pagamento della quota a carico dell'assistito in caso di integrazione parziale o in caso di diniego alla richiesta di integrazione da parte del comune;
 - l'impegno, in caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc.) o acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, ad informare tempestivamente gli uffici di ASP.

- d) Alla domanda il richiedente, pena il mancato accoglimento della stessa, dovrà comunicare i riferimenti dell' attestazione ISEE sociosanitaria residenze in corso di validità ed allegare la seguente documentazione relativa al beneficiario:
- mod. O-bis M (certificato di pensione) dell'anno di riferimento in cui viene presentata la richiesta;
 - attestazione dei conti correnti intestati al beneficiario con evidenza del saldo aggiornato a non più di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda;
 - eventuale domanda di accompagnamento presentata o esito della visita;
 - copia della carta d'identità del soggetto che firma l'istanza.
- e) La domanda ha validità annuale e deve essere riproposta tutti gli anni.

Art. 5 - TERMINE DI PRESENTAZIONE E DECORRENZA

- a) Per gli utenti ai quali è già riconosciuto il contributo, la domanda di integrazione deve comunque essere annualmente rinnovata nel periodo 2 maggio-31 maggio di ciascun anno.
- b) L'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza dal 1° giugno fino al 31 maggio dell'anno successivo.
- c) Le nuove integrazioni avranno decorrenza dal 1° del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
- d) I tempi per l'istruttoria, pari a 30 giorni, delle domande pervenute di cui al precedente comma a), decorrono dal 31 maggio, mentre quelle di cui al precedente comma c) decorrono dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 6 - CALCOLO DELLA QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETTA OGGETTO DEL CONTRIBUTO

- a) L'importo sul quale calcolare la quota integrativa da parte Comune viene determinata detraendo dalla retta totale annuale i seguenti elementi:
- l'importo annuale di tutte le pensioni percepite dall'assistito, compresa la tredicesima e quattordicesima mensilità, inclusa l'indennità di accompagnamento;
 - ogni altro reddito comunque denominato, anche esente IRPEF;
 - il saldo dei conti correnti, titoli, ecc. intestati o cointestati al beneficiario del contributo. Nel caso di conti cointestati verrà considerata la quota risultante dal saldo suddiviso per il numero degli intestatari.
- b) Dalla cifra che risulta è decurtato un importo mensile per spese personali corrispondente al 25% della pensione minima INPS stabilita per l'anno di riferimento.

Art. 7 - CALCOLO DEL SOSTEGNO CONCEDIBILE

- a) Qualora il valore ISEE sia inferiore a € 9.360, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà al 100%.
- b) Qualora il valore ISEE sia compreso tra € 9.360,01 e € 18.268,25 la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà inversamente proporzionale alla disponibilità economica risultante dall'ISEE, espressa in percentuale secondo il seguente calcolo:

$$\frac{(\text{€ } 18.268,25 - \text{valore ISEE per la parte eccedente gli € } 9.360) * 100}{\text{€ } 18.268,25}$$

- c) Qualora il valore ISEE dell'Attestazione sia superiore a € 18.268,25, il Comune non erogherà alcuna quota integrativa per il pagamento della retta.
- d) Il Comune non corrisponde alcuna quota integrativa inferiore all'euro giornaliero.
- e) La quota integrativa per l'inserimento in strutture socio sanitarie non coperta dai redditi e dai patrimoni dell'assistito e non integrata dal Comune, rimane in carico alle persone

obbligate agli alimenti considerate, queste ultime, nell'ordine previsto dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Art. 8 - CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE

- a) Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, a conclusione di apposita istruttoria, il Responsabile incaricato assume apposito atto di accoglimento o diniego del contributo, del quale è fornita comunicazione scritta immediata al richiedente ed alla struttura ospitante.
- b) Nel caso in cui venga richiesta documentazione mancante o integrativa, i giorni concessi per la risposta interromperanno i termini di cui al precedente comma a).
- c) In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.
- d) L'integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante.

Art. 9 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

- a) Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite della spesa sostenuta per la medesima finalità come determinata nell'ultimo bilancio consuntivo, oppure entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune comunicato formalmente all'ASP e da questa recepito nella propria contabilità.
- b) L'importo teorico calcolato a titolo di contributo per integrazione relativamente alle istanze pervenute entro il 31 maggio viene abbattuto al fine dell'effettivo riconoscimento in modo proporzionale in relazione alla disponibilità delle risorse di cui sopra.
- c) Per le istanze pervenute dopo il termine del 31 maggio, si procede al riconoscimento dell'integrazione, in caso di incremento di budget da parte del Comune e/ o risparmio di spesa e/o disponibilità, secondo l'ordine di presentazione delle domande, per un importo massimo pari al valore teorico abbattuto della percentuale applicata per le istanze pervenute entro maggio, tenuto comunque conto delle risorse disponibili.

Art. 10 - GRAVE DISAGIO SOCIO SANITARIO

- a) Per situazioni di grave disagio socio sanitario, segnalate dai Servizi Sociali Territoriali dell'ASP, che non consentono di soddisfare pienamente le procedure di determinazione dell'intervento integrativo comunale, all'interno di una progettualità condivisa tra i soggetti coinvolti, anche per inserimenti in strutture non accreditate, il Responsabile incaricato potrà, valutati i singoli casi ed acquisite idonea documentazione, assumere specifici provvedimenti di concessione dell'integrazione in deroga al presente regolamento.

TITOLO II SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO – MODALITÀ DI ACCESSO E TARIFFE

Art. 11 - OGGETTO ED AMBITO D'APPLICAZIONE

- a) Il presente titolo definisce, tenuto conto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, le modalità di erogazione di pasti a domicilio effettuata dai Comuni con il tramite di ASP "Eppi-Manica-Salvatori", tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario del nucleo familiare dell'utente nonché il

sistema tariffario da applicarsi in considerazione del livello di non-autosufficienza del beneficiario

Art. 12 - ACCESSO AL SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO

- a) Per richiedere l'attivazione del servizio pasti a domicilio è necessario accedere agli sportelli del servizio sociale territoriale dell'ASP, presso cui si accede alla rete dei servizi socio-assistenziali, affinché l'assistente sociale possa fare una prima valutazione della situazione e dare tutte le indicazioni necessarie per la compilazione della domanda.

Art. 13 - CARATTERISTICHE ED ACCESSO AL SERVIZIO

- a) Il servizio PASTI si rivolge ad utenti, prevalentemente anziani soli, in condizioni di fragilità sociale e consiste nella preparazione consegna del pasto al domicilio che avviene dal lunedì al sabato, esclusi i festivi infrasettimanali, di norma entro le ore 13,00, da personale del gestore accreditato del servizio. Il pasto per la domenica o per i festivi infrasettimanali viene, di norma, consegnato il giorno immediatamente precedente alla festività.
- b) Nel caso in cui sia necessaria una dieta specifica, dovuta a problemi di salute, è necessario allegare alla domanda di intervento la richiesta del medico curante, indicante gli estremi della dieta.
- c) Il servizio PASTI viene erogato a fronte della corresponsione di una specifica tariffa determinata sulla base delle indicazioni contenute nell'Art. 14.
- d) Per accedere al servizio PASTI l'utente o, in caso di impedimento o incapacità dello stesso, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno o il familiare referente, individuato tra i componenti del nucleo familiare, deve presentare, prima dell'attivazione dello stesso, apposita istanza ad ASP, indicando l'attestazione ISEE ordinario in corso di validità dell'utente, necessaria per determinare l'importo della tariffa di riferimento secondo quanto prescritto nel presente Titolo, nonché tutte le informazioni utili per la valutazione dello stato di bisogno per l'accesso al servizio.
- e) L'ASP, previa definizione del Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.) finalizzato alla valutazione della fragilità dell'utente, attiva il servizio entro un termine massimo di 7 giorni lavorativi.
- f) Qualora l'utente o, in caso di impedimento o incapacità dello stesso, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno o il familiare referente, individuato tra i componenti del nucleo familiare, sebbene tempestivamente sollecitato, non comunichi ad ASP l'attestazione ISEE entro 40 giorni dall'attivazione del servizio PASTI, ASP applicherà la tariffa massima prevista sin dall'avvio del servizio.
- g) L'importo della tariffa di cui all'Art. 14 resterà valido sino al 31 marzo di ogni anno; a tal fine, la comunicazione concernente l'ISEE dell'utente deve essere presentata annualmente dal mese di febbraio al mese di marzo di ogni anno; il mancato aggiornamento di cui sopra comporta l'applicazione della tariffa massima prevista dal 1 aprile. In sede di prima applicazione tale termine è posticipato al 31/05/2025.
- h) La tariffa massima sarà applicata sino al 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 14 - TARIFFE SERVIZIO PASTI

- a) La tariffa base per il pasto a domicilio viene applicata in base all'ISEE nel modo seguente:

Scaglione ISEE	% di pagamento della tariffa
0-11.500 €	50%
11.500,01€ - 22.300€	75%

>22.300,01€	100%
-------------	------

- b) L'entità della tariffa base, in fase di prima applicazione del presente Regolamento corrisponde a quella fissata con Determina del direttore del Distretto n. 1589 del 07/12/2006. Successivamente sarà definita con deliberazione di Giunta Comunale previo accordo tra i Comuni Soci e l'ASP. L'applicazione dell'articolazione di cui al comma a) trova attuazione a decorrere dal mese di giugno 2025.
- c) Per i non autosufficienti la tariffa sarà decurtata del contributo previsto dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza come previsto dalla DGR 509/2007 s.m. e linee di indirizzo attuative previste dalla DGR 1206/2007 ss.mm. e dal Regolamento Distrettuale Delib. N. 235 del 24/11/2020. "Approvazione del Regolamento di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Sanitario Accreditato (SAD)".
- d) Qualora l'utente documenti l'impossibilità propria e del proprio nucleo familiare a sostenere i costi del servizio erogato, il Responsabile incaricato potrà, valutati i singoli casi ed acquisite idonea documentazione, assumere specifici provvedimenti per interventi economici integrativi e/o esonero in deroga al presente regolamento.

Art. 15 - RAPPORTO SERVIZIO-UTENTE

- a) In un clima di partecipazione attiva, è richiesta la collaborazione degli utenti/familiari con il soggetto gestore.
- b) In particolare, gli utenti ed i loro familiari devono:
 - accettare le prestazioni erogate, nonché la quota dovuta per le stesse
 - avvertire il personale del servizio almeno entro le ore 9 del giorno stesso per sospendere l'intervento, in caso contrario, il servizio provvederà ugualmente ad addebitare l'importo previsto;
 - fornire e predisporre prodotti ed ausili affinché la prestazione sia realizzabile;
 - non richiedere al personale di assistenza domiciliare prestazioni non previste dal Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.).

Art. 16 - DIRITTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO PASTI

- a) Le persone che usufruiscono del servizio pasti hanno diritto:
 - ad un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto conto delle richieste specifiche di intervento dell'utente o dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
 - ad una completa informazione sui servizi e prestazioni esistenti e sulle modalità per accedervi;
 - alla realizzazione del programma assistenziale personalizzato e condiviso con il destinatario dell'intervento qualora compatibile con le risorse;
 - alla riservatezza.

Art. 17 - CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

- a) I servizi erogati ai sensi del presente Titolo possono essere interrotti in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
 - per richiesta scritta dell'assistito e/o dei suoi familiari;
 - su decisione motivata del Servizio Sociale per il venir meno delle ragioni che avevano determinato l'intervento o, eccezionalmente, per qualsiasi motivo che non permetta la continuazione del servizio;
 - qualora venga meno il rispetto nei confronti degli operatori assistenziali (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc. in forma ripetuta);
 - in caso di sospensione del servizio richiesta dal beneficiario per un periodo superiore ai due mesi. In tal caso per la riattivazione sarà necessario una nuova richiesta

TITOLO III . CONTROLLI E NORME FINALI

ART. 18 – CONTROLLI

- a) L'ASP potrà controllare le ISEE presentate per accedere alle prestazioni attraverso portale telematico INPS.
- b) I controlli saranno effettuati a campione e/o in tutti casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.
- c) Qualora la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) - ISEE risulti non veritiera, al punto da incidere sull'entità del beneficio ottenuto, il beneficiario della prestazione agevolata perde le agevolazioni connesse ed è tenuto a rifondere ad ASP i benefici economici di cui abbia, nel frattempo, indebitamente usufruito; il dichiarante ISEE ed il beneficiario della prestazione agevolata sono inoltre assoggettati alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art.19 - ENTRATA IN VIGORE

- a) Il presente Regolamento, sostituisce ed abroga ogni precedente normativa in materia in contrasto con la nuova disciplina.
- b) Il regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'adozione dell'atto di approvazione da parte dei Comuni soci.
- c) ASP provvederà a monitorare costantemente gli effetti prodotti dal regolamento al fine di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni.